RSM PALEA LAURI GERLA

Associazione professionale di Studio Palea, Studio L4C, Studio Gerla Associati

TAX NEWS 2015 -4

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza.



SOMMARIO

PRASSI

Chiarimenti a tutto campo in materia di IRPEF

GIURISPRUDENZA

Utilizzabilità della "Lista Falciani" negli accertamenti fiscali

FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO

 $(In \ collaborazione \ con \ lo \ Studio \ De \ Luca - Avvocati \ Giuslavoristi \ e \ HR \ Capital \ di \ Milano)$

SCADENZE FISCALI

Maggio 2015

APPROFONDIMENTI

Assolvimento dell'imposta di bollo in modo "virtuale"

PRASSI

Chiarimenti a tutto campo in materia di IRPEF (Agenzia delle Entrate, circolare n. 17 del 24 aprile 2015)

Lo scorso 24 aprile l'Agenzia delle Entrate, ha emesso una lunga circolare con la quale vengono forniti chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri detraibili (in particolare per spese sanitarie, spese per interventi di recupero del patrimonio abitativo e spese di istruzione), gli oneri deducibili, i redditi di lavoro dipendente e le imposte indirette.

Di seguito si sintetizzano i principali spunti offerti dal suddetto documento di prassi.

Spese sanitarie

Sono detraibili le spese per prestazioni rese da massofisioterapisti (anche in assenza di prescrizione medica), purché nel documento di certificazione del corrispettivo sia presente l'attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999.

Per quanto riguarda le spese per **prestazioni odontoiatriche**, la detraibilità è consentita anche a fronte della dizione "ciclo di cure medico-odontoiatriche specialistiche", potendosi in tal caso individuare la natura sanitaria e non meramente estetica dell'intervento.

Vengono inoltre riconosciute come detraibili le spese relative alla **crioconservazione** degli ovociti effettuata nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita.

I contributi che vengono volontariamente erogati a ONLUS per il trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche, infine, potranno qualificarsi, a seconda dei casi, o come erogazioni liberali o (se corrispettivi per un servizio ricevuto) come prestazioni sanitarie.

Spese di istruzione

Rientrano tra le spese di istruzione detraibili anche quelle le tasse di iscrizione agli ITS (Istituti Tecnici Superiori).

Spese per ristrutturazioni edilizie

Nell'ipotesi in cui <u>l'ordinante</u> del bonifico per spese di ristrutturazione edilizia sia un soggetto <u>diverso</u> dal soggetto indicato nel bonifico stesso quale <u>beneficiario</u> della detrazione, il beneficio deve essere fruito da quest'ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del <u>sostenimento della spesa</u>.

Per quanto riguarda le modalità di determinazione del limite di spesa detraibile (ad oggi pari a 96.000 euro annui per singolo immobile), nel caso di *più interventi* di ristrutturazione che si susseguono nel tempo sullo stesso immobile, la circolare precisa che è possibile il cumulo di più interventi <u>autonomi</u>, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per tali interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

L'autonoma configurabilità dell'intervento è subordinata ad elementi riscontrabili <u>in via di fatto</u> oltre che, ove richiesto, all'espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell'opera o la dichiarazione di fine lavori

Nel caso di *morte* del beneficiario della detrazione, la stessa passa agli eredi, purché abbiano una *materiale* e diretta detenzione dell'immobile: in caso di comodato, locazione, od altre situazioni in cui gli eredi

perdano tale detenzione diretta, le residue rate di detrazione non potranno essere usufruite.

Nel medesimo caso di morte del beneficiario, è stato chiarito che le rate residue del "bonus mobili" non possono essere trasferite agli eredi.

Altri chiarimenti

- il reddito di lavoro dipendente, risultante dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro estero, deve essere indicato *al netto* dei contributi previdenziali obbligatori versati nello stato estero;
- gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all'ex-coniuge, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante: nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.
 Per la quantificazione di detto "contributo casa", qualora l'ammontare non sia stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, potrà utilmente farsi riferimento al contratto d'affitto od alla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento;
- con riferimento alla deducibilità del 50% relativa alle spese per adozioni internazionali questa deve essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori, in relazione alle spese sostenute, se la spesa è stata sostenuta da entrambi. Nel caso in cui, invece, la spesa sia stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l'altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50%.
 - Per fruire della deduzione in argomento, è necessario che le spese sostenute siano certificate dall'ente autorizzato, cui è stato conferito il mandato per l'espletamento della procedura.

GIURISPRUDENZA

Utilizzabilità della "Lista Falciani" negli accertamenti fiscali (Corte di Cassazione, sentenze n. 8505 e 8506 del 28 aprile 2015)

Negli anni scorsi hanno destato molto clamore le varie vicende inerenti la "sottrazione" e la "rivendita" di liste contenenti elenchi di contribuenti con patrimoni nascosti in Paradisi fiscali.

Emblematica, in tal senso, è stata la vicenda di Henry Falciani.

Costui è un tecnico informatico che lavorava in Svizzera alle dipendenze del colosso bancario HSBC (Hongkong & Shanghai Banking Corporation).

Nel 2009 Falciani ha sottratto alla banca una lista contenente i nomi di migliaia di clienti, che occultavano i loro patrimoni dagli occhi del Fisco dei vari Paesi. Nel 2009 Falciani venne arrestato in Francia, ed iniziò a collaborare con la giustizia fornendo tali elenchi nominativi: a sua volta l'autorità francese comunicò agli altri Paesi (tra i quali l'Italia) i nomi dei rispettivi cittadini presenti nella lista.

Da quel momento molti contribuenti italiani sono stati accertati dall'Agenzia delle Entrate per violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (mancata indicazione dei beni esteri del quadro RW).

La vicenda è stata fin da subito oggetto di aspro contenzioso innanzi ai giudici tributari, ed il tema principale affrontato nelle aule giudiziarie è stato quello relativo all'utilizzabilità o meno di una lista acquisita in modo illegale/irrituale.

Fino al 28 aprile si sono registrate sentenze diametralmente opposte: si è infatti creato il filone giurisprudenziale che ha avallato l'utilizzabilità di tali liste, mentre molte altre commissioni tributarie ne hanno negato la validità, stante l'illegittima modalità di acquisizione dei nominativi.

La Corte di Cassazione, con le due sentenze indicate, risolve al momento il contrasto a favore dell'Erario, statuendo i seguenti importanti principi:

- è in linea di principio legittimamente utilizzabile, ai fini dell'accertamento fiscale, un'informazione che sia stata trasmessa da un altro Paese nel rispetto delle direttive sullo scambio di informazioni;
- l'irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta, di per sé, la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione di legge in tal senso ed esclusi, ovviamente, i casi in cui viene in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale (quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc.);
- i doveri inderogabili di solidarietà fiscale (salvaguardati dall'art. 53 della Costituzione), primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, alla quale si associa in modo altrettanto cogente l'obiettivo di realizzare una decisa "lotta" ai paradisi fiscali, giustificano l'utilizzabilità delle prove acquisite dall'Amministrazione finanziaria anche con riferimento alla vicenda "Falciani".

FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO (IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

De Luca & Partners — Avvocati Giuslavoristi dal 1976 è specializzato nel diritto del lavoro e con i suoi 16 professionisti assiste la propria clientela in i) consulenza day by day; ii) relazioni industriali; iii) operazioni straordinarie, iv) ristrutturazioni e ammortizzatori sociali; v) contenzioso giudiziario e arbitrati.

HR Capital® è la società di servizi fondata dai Soci di De Luca & Partners che, da oltre 30 anni, fornisce servizi e soluzioni per l'amministrazione del personale in outsourcing e l'elaborazione di paghe e contributi.

<u>Riferimenti</u>

De Luca & Partners- Avvocati Giuslavoristi

Largo A. Toscanini, 1 20122 Milano Tel. +39 02 365 565 1Fax +39 02 365 565 05 email: info@delucapartners.it www.delucapartners.it

HR Capital

Gall. San Babila 4/B 20122 Milano Tel. +39 02 365 930 00 email: info@hrcapital.it www.hrcapital.it

Sentenza del mese

Non spetta il risarcimento del danno al dipendente che non provi il nesso causale tra patologia e infortunio

(causa seguita dagli avv.ti Vittorio De Luca e Giulia Ambrosino)

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Mariani, con sentenza del 13 novembre 2014, si è pronunciato in un procedimento promosso da un lavoratore che impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a seguito di rilevata inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni per il quale era stato adibito, e richiedeva il riconoscimento da parte della Società datrice di lavoro, patrocinata dal nostro Studio, di un importo a titolo di risarcimento danni derivanti da un infortunio occorsogli sul luogo di lavoro.

Il ricorrente, infatti, ha sostenuto di essere caduto da un'impalcatura mentre stava effettuando dei lavori di pellicolatura su un treno e di aver iniziato a soffrire di una invalidante patologia alla schiena.

La Società convenuta ha sostenuto la totale mancanza di prova del nesso causale tra la patologia lamentata e l'infortunio occorso al lavoratore, che, oltretutto, alla Società risultava essere accaduto con dinamiche differenti da quelle descritte.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo, in linea con quanto sostenuto dalla parte datoriale, non provata la responsabilità della Società né, tantomeno, il nesso di causalità tra la patologia lamentata dal ricorrente e l'infortunio.

Il Giudice ha altresì rigettato la domanda relativa all'illegittimità del licenziamento per intervenuta decadenza, in quanto il ricorso era stato depositato oltre i 180 giorni successivi all'impugnazione.

Rassegna stampa

1. Sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL Commercio (Il Sole 24 Ore, 1 aprile 2015, pag. 13)

E'stato sottoscritto il 31 marzo da Confcommercio, Filcams–Cgil, Fisascat–Cisl e Uiltucs—Uil, l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore terziario, della distribuzione e dei servizi che decorre dal 1° aprile 2015. Le novità riguardano: i) incremento salariale di 85,00 euro lordi a regime per il IV livello di inquadramento su 14 mensilità; ii) orario di lavoro e regimi di flessibilità; iii) contratti a tempo determinato. L'accordo prevede inoltre che, nei periodi di picco di lavoro, le imprese potranno chiedere ai loro dipendenti di lavorare quattro ore in più (per un massimo di 16 settimane nell'arco di 12 mesi) senza che sia necessario l'assenso del sindacato né del lavoratore stesso e senza il pagamento della maggiorazione per lo straordinario. Le ore saranno recuperate nell'arco dei 12 mesi seguenti, ma in periodi che per l'azienda sono meno impegnativi e nei quali c'è meno bisogno di personale: una flessibilità molto importante in un settore nel quale sono frequenti i picchi di attività. Diversamente dal passato il contratto non riguarderà gli addetti di Federdistribuzione che prosegue nel negoziato con i sindacati autonomamente.

2. Tfr: entrato il vigore il decreto sulla Quir (Il Sole 24 Ore, 4 aprile 2015, pag. 14)

Con il Dpcm 29/2015, entrato in vigore lo scorso 3 aprile, i lavoratori possono richiedere la monetizzazione mensile del trattamento di fine rapporto, altrimenti nota come quota integrativa della retribuzione ("Quir"). Il nuovo comma 756 bis, aggiunto all'articolo 1 L. 296/2006, prevede ora che i dipendenti possano chiedere al datore di lavoro il pagamento della Quir "in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º marzo 2015 e sino al 30 giugno 2018". Il Dpcm 29/2015 precisa che "la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l'erogazione della Quir è operativa, a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza" e per l'effetto quindi "a partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, il datore di lavoro è tenuto a operare la liquidazione mensile della Quir". Tale previsione si applica esclusivamente nel caso in cui il

datore di lavoro paghi la Quir con risorse proprie. Se, al contrario, l'azienda (che occupa meno di 50 addetti e che non è obbligata a trasferire il Tfr alla Tesoreria) fa ricorso ad un apposito finanziamento, istituito *ad hoc*, è previsto che la Quir entri in busta paga a partire dal terzo mese seguente a quello di presentazione della domanda.

3. Cassazione: indennizzo ridotto se non si accetta la nuova offerta di lavoro (Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2015, pag. 40)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3486/2015, in riferimento a un licenziamento intimato nell'ambito della tutela reale prima della riforma Fornero, ha statuito che dal risarcimento del danno complessivamente dovuto al lavoratore, che si misura in termini di retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, vanno detratte le mensilità che il dipendente avrebbe percepito se avesse accettato l'offerta dell'azienda di un nuovo impiego. Viene, dunque, limitato alla misura minima di 5 mensilità l'indennizzo risarcitorio a favore del dipendente a seguito della sentenza che dichiarava l'illegittimità del licenziamento e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro perché il medesimo lavoratore non aveva accettato, a due mesi di distanza dal recesso, la proposta transattiva dell'azienda di ricostituire il rapporto mediante l'attribuzione di nuove mansioni. La Cassazione ha ritenuto che la proposta, non accettata dal dipendente, si inquadrasse nel principio del c.d. aliunde percipiendum, secondo il quale dalla misura del risarcimento devono essere detratte le somme che il lavoratore avrebbe potuto percepire, nelle more del giudizio, attivandosi con diligenza nella ricerca di un'occupazione alternativa.

4. Licenziamenti collettivi e punti vendita (Il Sole 24 Ore, 13 aprile 2015, pag. 25)

Il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro – con sentenza del 29 gennaio 2015 emessa dal Giudice Unico, Dott. Tarantola — ha stabilito che il datore di lavoro, il quale intenda procedere con più di cinque recessi per motivo oggettivo in centoventi giorni nell'ambito di più punti vendita, deve esperire la procedura di licenziamento collettivo laddove i singoli negozi non costituiscano unità produttive autonome da un punto di vista tecnico ed organizzativo. In tali casi, l'impresa è tenuta a rispettare la normativa prevista dalla Legge n. 231/1991, anche se i punti vendita sono situati in province diverse.

5. Licenziamento per superamento del periodo di comporto nel Jobs Act (Il Sole 24 Ore, 14 aprile 2015, pag. 37)

Il decreto sulle tutele crescenti n. 23/2015, ha omesso di regolamentare il licenziamento per superamento del comporto. Pertanto, con riferimento ai nuovi assunti, l'illegittimità di questo tipo di licenziamento dovrebbe rientrare nell'ambito di quelli ingiustificati, con conseguente riconoscimento di due mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità di retribuzione (articolo 3, comma 1 del decreto). Viceversa, nelle aziende piccole il lavoratore potrà chiedere le tutele crescenti dimezzate, cioè una mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. La materia, però, sfiora i diritti garantiti dalla Costituzione, come quello alla salute: occorrerà dunque vedere le pronunce dei giudici in merito. Si deve ritenere, infine, che la procedura di conciliazione volontaria prevista dall'art. 6 del Decreto n. 23/2015 sia applicabile anche nel caso di licenziamento per presunto superamento del comporto. Quindi il datore di lavoro, in tal caso, potrà offrire al lavoratore la somma indicata nella suddetta norma e commisurata all'anzianità di servizio, pari a una mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 18 mensilità (da una a 6 mensilità nelle aziende piccole).

6. Contestazione sul fatto oggettivo (Il Sole 24 Ore, 1 aprile 2015, pag. 35)

Il D. Lgs. n. 23/2015 ha apportato rilevanti modifiche in tema di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, limitando fortemente il diritto alla reintegrazione dei dipendenti assunti a partire dal 7 marzo 2015 in caso di illegittimità del recesso. Il decreto stabilisce, infatti, che nell'ipotesi di provvedimento disciplinare, il lavoratore avrà diritto a essere reintegrato «esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento». In pratica, secondo le norme appena approvate, la reintegrazione sarà possibile solo qualora sia dimostrato che il fatto materiale contestato in realtà non è avvenuto (o è avvenuto per opera altrui). In tutti gli altri casi, ivi compreso quello in cui il giudice ritenga il fatto, seppur provato, non così grave da giustificare il licenziamento (ad esempio, nel caso del furto, per mancanza di dolo ovvero per il modico valore del bene sottratto), vi sarà soltanto il riconoscimento di un'indennità risarcitoria crescente in funzione dell'anzianità di servizio (2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, con un massimo di 24 mensilità).

7. Astensione giustificata se l'ambiente è gelido in ufficio (Italia Oggi, 2 aprile 2015, pag. 36)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6631/2015 del 1 aprile 2015, ha affermato che un ambiente di lavoro troppo gelido giustifica il rifiuto dei lavoratori a prestare l'attività lavorativa, senza per questo perdere il diritto alla retribuzione. In particolare, la causa riguardava la riforma della sentenza di condanna di un datore di lavoro alla restituzione ad alcuni suoi dipendenti della retribuzione corrispondente a un'ora e mezzo di lavoro trattenuta loro per il fatto di essersi astenuti dal lavoro a causa dell'ambiente gelido presente in ufficio e connesso al cattivo funzionamento della caldaia. In particolare, si legge nella sentenza che il datore di lavoro «è obbligato ex art. 2087 del codice civile ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». La violazione di tale obbligo, aggiunge la Corte, «legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l'inadempimento altrui». In tal caso, prosegue la Corte, i lavoratori «mantengono il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore».

L'utilizzo di espressioni volgari non giustifica il licenziamento (Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2015, pag. 43)

Non costituisce giusta causa di licenziamento la condotta della lavoratrice che nomina con locuzioni volgari file di lavoro. A stabilirlo è la Cassazione, intervenuta con la sentenza n. 5878/15, dopo che il giudice di primo grado aveva respinto l'impugnativa del licenziamento, mentre la Corte d'Appello de L'Aquila, ribaltando precedente decisione, aveva accolto le ragioni della dipendente. Il giudice del gravame aveva ritenuto che la condotta della lavoratrice, pur censurabile sotto il profilo della correttezza, non poteva ritenersi grave al punto da ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario. In particolare, la condotta non aveva evidenziato un manifesto e ripetuto disprezzo al decoro e all'immagine aziendale. La Suprema Corte ha confermato la tesi della Corte d'Appello affidandosi alla stessa giurisprudenza di legittimità con riferimento alla nozione di giusta causa di licenziamento. La sentenza fornisce lo spunto per evidenziare la disparità di trattamento che emergerà alle prime applicazioni giurisprudenziali della nuova normativa sui licenziamenti disciplinari, tra vecchi e nuovi assunti ai sensi del D.lgs. n. 23/2015. Se la stessa fattispecie avesse riguardato una lavoratrice assunta con contratto a tutele crescenti in data successiva al 7 marzo 2015, infatti, non sarebbe stato possibile per il Giudice decidere per la reintegrazione sulla valutazione dell'illegittimità del licenziamento per sproporzione della sanzione espulsiva rispetto al fatto contestato.

09. Ministero del Lavoro: la Naspi coprirà anche le ipotesi di licenziamento disciplinare (Il Sole 24 Ore, 25 aprile 2015, pag. 13)

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 24 aprile u.s., ha chiarito che la nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) troverà applicazione in tutte le ipotesi di disoccupazione involontaria e, quindi, anche nelle ipotesi di (i) dimissioni per giusta causa, (ii) risoluzione consensuale intervenuta in sede di conciliazione preventiva innanzi alla DTL nonché (iii) licenziamento disciplinare. L'erogazione della prestazione, ha precisato il Ministero, troverà applicazione, altresì, per quei lavoratori che accetteranno l'indennità economica prevista dalla nuova offerta conciliativa del contratto a tutele crescenti.

10. Tribunale di Milano: la contestazione generica dà luogo alla reintegrazione (Il Sole 24 Ore, 25 aprile 2015, pag. 13)

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 11340 del 15 aprile 2015, ha specificato che la contestazione disciplinare generica impedisce l'identificazione del fatto posto alla base del licenziamento, con la conseguenza che la condotta imputata al lavoratore si deve considerare inesistente, con il conseguente diritto di quest'ultimo alla reintegrazione sul posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori come riformato dalla legge 92/2012.

SCADENZE – MAGGIO 2015

- tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa
- dal 1º gennaio 2014 il limite alle compensazioni è elevato da 516.456 euro a 700.000 euro.
 Sono però da ricordare i vigenti limiti alle compensazioni:

🛘 🛮 in materia di IVA (cfr. Tax News 2010/9):
-------------------------	----------------------	----

in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 euro (cfr. Tax News
2009/10, 2009/12 e 2010/1).

lunedì 25

Adempimenti INTRASTAT

Entro la data odierna vanno presentati gli elenchi relativi agli acquisti/cessioni intracomunitari di beni/servizi del mese di aprile 2015 (per coloro che hanno l'obbligo di presentazione mensile). La presentazione deve avvenire in via esclusiva mediante canale telematico.

APPROFONDIMENTI

Assolvimento dell'imposta di bollo in modo "virtuale"

Lo scorso 16 aprile l'Agenzia delle Entrate ha emanato una dettagliata circolare (la num. 16/E) nella quale

viene analizzata la disciplina dell'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo.

Il "pretesto" per l'emanazione del suddetto documento è dato dalla recente introduzione delle seguenti novità:

- l'emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2014, con il quale è stato introdotto il nuovo modello di "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale": la presentazione telematica di tale modello rappresenta, a partire dal 1° gennaio 2015, l'unica modalità consentita di accesso al regime;
- la messa a diposizione di procedure automatizzate per la trasmissione della dichiarazione da parte dei contribuenti e per la liquidazione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- l'estensione della modalità di versamento tramite il modello F24 (Provvedimento del 3 febbraio 2015).

La pubblicazione della circolare n. 16/E fornisce lo spunto per sintetizzare, di seguito, gli elementi salienti della disciplina dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

In cosa consiste la disciplina

L'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti.

Una volta ricevuta l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, sul relativo documento non viene più apposto il canonico contrassegno, ma vengono riportati una dicitura relativa alla modalità virtuale di assolvimento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

Come si accede

Il soggetto interessato deve chiedere una *preventiva autorizzazione* all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione dallo stesso sottoscritta, contenente l'indicazione del tipo e del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

Il provvedimento di autorizzazione viene rilasciato a seguito della verifica della legittimità della richiesta, (che deve riguardare i documenti e gli atti per i quali è prevista la possibilità di assolvimento dell'imposta in modo virtuale), nonché previa verifica di alcuni requisiti di idoneità del soggetto e di rilevanza dell'attività svolta.

L'autorizzazione si intende concessa a *tempo indeterminato* ed è *revocabile* con atto da notificarsi all'interessato: parimenti, il contribuente può rinunciare all'autorizzazione, ed in tal caso la rinuncia è effettuata con apposita comunicazione (presentando contemporaneamente la dichiarazione degli atti e documenti emessi nel periodo compreso dal 1° gennaio fino al giorno in cui ha effetto la rinuncia).

Competente al rilascio dell'autorizzazione e alla liquidazione del tributo è la Direzione Provinciale nel cui ambito è presente il domicilio fiscale del contribuente.

Come e quando si liquida l'imposta di bollo

L'Ufficio competente procede alla *liquidazione iniziale* dell'imposta dovuta per il periodo che va dalla data di decorrenza dell'autorizzazione sino al 31 dicembre dello stesso anno.

La liquidazione è effettuata in *via provvisoria*, in base ai dati esposti nella dichiarazione presentata con l'istanza di autorizzazione, ed è ripartita in tante rate uguali quanti sono i *bimestri* compresi nel suddetto periodo, con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

A partire dall'anno solare *successivo* al primo periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, il contribuente autorizzato presenta all'Ufficio, <u>entro il 31 gennaio di ciascun anno</u>, una <u>dichiarazione</u> contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta.

Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l'Ufficio procede alla liquidazione *definitiva a consuntivo* dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, a quella successiva.

La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall'Ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base per la <u>liquidazione provvisoria</u> per l'anno in corso.

Dal punto di vista pratico, L'Ufficio opera quindi contestualmente la liquidazione in via definitiva per il precedente anno solare e quella provvisoria per l'anno in corso.

Entrambe le liquidazioni, nonché la ripartizione dell'importo dovuto in rate bimestrali, confluiscono in un unico atto che costituisce avviso di liquidazione dell'imposta di bollo dovuta.

Gestione delle modifiche in corso d'anno

Qualora intervengano modifiche della disciplina o della misura dell'imposta nel corso dell'anno, a *liquidazione* provvisoria già eseguita, l'Ufficio effettua la *riliquidazione* provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche.

La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione viene pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva: non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nell'ultimo bimestre.

Se le modifiche comportano invece l'applicazione di un'imposta di ammontare <u>inferiore</u> rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'Ufficio, *su istanza del contribuente*, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Versamenti

I versamenti per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, nonché il versamento dell'acconto sono effettuati, a partire dal 20 febbraio 2015, mediante il modello F24.

I versamenti devono essere effettuati con i seguenti codici tributo:

- "2505", denominato "bollo virtuale-rata";
- "2506", denominato "bollo virtuale acconto";
- "2507", denominato "bollo virtuale sanzioni";
- "2508", denominato "bollo virtuale interessi".

Scomputo dell'acconto

L'acconto può essere scomputato "per esigenze di liquidità" dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.

L'acconto effettivamente versato nell'anno precedente può essere scomputato con la modalità scelta dal contribuente (sulle rate bimestrali e/o sull'acconto per l'anno successivo), in considerazione dell'espresso riferimento operato dall'articolo 15-bis alle "esigenze di liquidità".

A tal fine il contribuente può effettuare, nella dichiarazione annuale (in cui verrà inserito un apposito rigo dalla prossima dichiarazione), la scelta sulla modalità di scomputo dell'acconto: in tal caso l'Ufficio provvederà alla liquidazione delle rate bimestrali e dell'acconto per l'anno successivo sulla base delle indicazioni fornite dal contribuente.

Sanzioni

In caso di *omesso o tardivo versamento* dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

Per la violazione dell'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio (da presentare, come accennato, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero contestualmente alla rinuncia), trova applicazione la sanzione pari al 200% dell'imposta dovuta: tale sanzione è applicabile anche alla tardiva presentazione della dichiarazione.

La riscossione delle sanzioni avviene mediante notifica di apposita cartella esattoriale.

Alle irregolarità sopra riportate risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

RSM PALEA LAURI GERLA

Foro Buonaparte 67, 20121 - Milano Tel +39 02 89095151 Fax +39 02 89095143

Roma – Via delle Terme Deciane 10 – 00153, (registered office and operating office) Torino – Via Ettore De Sonnaz 19 – 10121 (operating office)

www.rsm.it

P.IVA e CF: IT13174301005

RSM PALEA LAURI GERLA is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R 8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2015

